Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — ROMA - Martedì, 16 gennaio 1934 - ANNO XII — Numero 12

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 12 DEL 16 GENNAIO 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Istituto di credito fondiario dell'Istria**: Obbligazioni sorteggiate nella 100ª estrazione del 22 dicembre 1933-XII. — **Manifattura Sebina Ravasio Umberto e C., in Sarnico**: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1933-XII. — **Fabbrica Italiana Materiali Isolanti Elettrici « F.I.M.I.E. », in Genova**: Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1933-XII. — **Società anonima « T.P.T. » (già Filatura di Torino), in Pray**: Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1933-XII. — **Società anonima « Lancia e C. Fabbrica automobili », in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1933-XII. — **Comune di San Colombano Certenoli**: Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1933-XII. — **Società generale pugliese di elettricità, in Napoli**: Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1933-XII. — **Provincia di Genova**: Obbligazioni dei prestiti provinciali estratte il 19 dicembre 1933-XII. — **Società anonima Calzaturificio Polli, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1933-XII. — **Amministrazione provinciale di Bologna**: Titoli del prestito provinciale universitario sorteggiati il 20 dicembre 1933-XII. — **Società anonima fondi rustici e urbani, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1933-XII. — **Società anonima ferrovia Intra-Premeno, in Intra**: Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società « Cave di S. Vittore », in Balangero**: Obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione del 20 dicembre 1933-XII. — **Comune di Cantù**: Obbligazioni del prestito comunale 6 per cento sorteggiate il 26 dicembre 1933-XII. — **Comune di S. Pellegrino**: Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1933-XII. — **Comune di Abbiategrasso**: Obbligazioni del prestito 1904 sorteggiate il 19 dicembre 1933-XII.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1830.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1166, concernente l'autorizzazione al Governo della Somalia a contrarre un mutuo di L. 12.000.000 per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1166, riflettente l'autorizzazione al Governo della Somalia a contrarre un mutuo di L. 12.000.000 per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1831.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, che autorizza la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle Società esercenti le ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle Società esercenti le ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1832.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272, concernente la istituzione di uffici postali di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272, concernente la istituzione di uffici postali di bordo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 1833.

Concessione della protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XV Fiera campionaria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XV Fiera campionaria che si terrà a Milano dal 12 al 27 aprile 1934, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. 1834.

Descrizione tecnica dei francobolli emessi in occasione della Crociera Zeppelin nel Regno, nelle Isole dell'Egeo e nella Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto 22 maggio 1933, n. 710, col quale è stata autorizzata l'emissione di speciali francobolli per uso delle Isole italiane dell'Egeo nella circostanza del volo turistico in Italia del dirigibile « Conte Zeppelin »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sei francobolli, di cui al Nostro decreto 22 maggio 1933, n. 710, sono stampati col sistema fotocalcografico su carta filigranata ed hanno le dimensioni, nel disegno, di millimetri 21 × 37.

Il disegno, uguale in tutti i valori, raffigura il dirigibile « Conte Zeppelin » in volo sulla città di Rodi e presenta, nelte inferiore, una fascia, limitata da Fasci Littori, contenente due spazi di forma ottagonale con lo stemma di Rodi il primo e l'indicazione del valore il secondo e, nel centro, la leggenda « Crociera Zeppelin - Isole italiane dell'Egeo - 1933 A.XI° ».

Sul fondo della vignetta vi è la scritta « Posta Aerea ».

I valori e colori sono i seguenti:

Lire 3 nel colore bruno;
» 5 » » viola;
» 10 » » verde;
» 12 » » bleu;
» 15 » » rosso;
» 20 » » nero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 1835.

Norme per l'attuazione della legge 5 giugno 1933, n. 557, sulle promozioni nella Magistratura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 26, capov. 1°, della legge 5 giugno 1933, n. 557;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le deliberazioni dei Consigli giudiziari relative all'ammissione al concorso per le promozioni in Corte d'appello debbono essere comunicate entro dieci giorni al magistrato interessato ed al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

I membri della Commissione, cui è deferita la deliberazione definitiva sull'ammissione dei magistrati al concorso per le promozioni in Corte d'appello, sono nominati con decreto Ministeriale, durano in carica due anni e possono essere confermati.

L'Ufficio del personale della Magistratura provvede alle funzioni di segreteria.

Art. 3.

I decreti Ministeriali che indicono i concorsi per titoli ai posti di consigliere di Corte d'appello e parificati ed ai posti di consiglieri di Corte di cassazione e parificati determinano il numero dei posti, il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti, nonchè i periodi di tempo ai quali debbono riferirsi i lavori giudiziari d'obbligo.

Se vi è stato ricorso alla Commissione centrale avverso la deliberazione del Consiglio giudiziario relativa all'ammissione al concorso per le promozioni in Corte di appello, il termine per la presentazione della domanda, dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti scade il trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione al ricorrente dell'esito del ricorso.

Art. 4.

Agli effetti della formazione degli elenchi dei magistrati promovibili in Corte d'appello, ai sensi degli articoli 7 e 18 della legge 5 giugno 1933, n. 557, qualora sia intervenuto giudizio di revisione, il numero dei voti conferiti dalle Sezioni unite del Consiglio superiore della Magistratura deve essere diviso per metà, senza tener conto dell'eventuale frazione di punto nel quoziente.

Art. 5.

L'elenco dei primi pretori e dei pretori dichiarati promovibili in Corte d'appello per merito distinto è tenuto separato da quello dei giudici e sostituti procuratori del Re. In detto elenco sono collocati anzitutto i primi pretori e successivamente i pretori: gli uni e gli altri secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 5 giugno 1933, n. 557.

Art. 6.

I consiglieri di Corte d'appello ed i magistrati di grado parificato da destinare all'esercizio delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, ai termini dell'art. 9 della legge 17 aprile 1930, n. 421, sono scelti fra coloro che da almeno quattro anni abbiano conseguito il grado attuale in seguito a concorso, ovvero con la qualifica di promovibili per merito distinto.

Nulla è innovato in ordine alle applicazioni disposte prima dell'entrata in vigore della legge 5 giugno 1933, n. 557.

Non possono essere destinati in applicazione e debbono, se applicati, essere fatti cessare dall'incarico, i magistrati i quali, partecipando al concorso per le promozioni in Corte di cassazione, non abbiano conseguito la dichiarazione di idoneità.

Art. 7.

I magistrati che alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1933, n. 557, erano investiti del titolo e delle funzioni di primo presidente di Corte d'appello e parificati sono collocati nel ruolo dei primi presidenti di Corte d'appello e parificati, prendendo posto in graduatoria secondo la data di conferimento del titolo e delle funzioni anzidette. A parità di tale data ha la precedenza il più anziano nel grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato.

Agli effetti del collocamento in graduatoria il titolo e le funzioni anzidette si considerano conferite a parità di data, se unica sia stata, nei riguardi di più magistrati, la deliberazione del Consiglio dei Ministri e questa sia stata adottata nei trenta giorni precedenti l'entrata in vigore della legge 5 giugno 1933, n. 557.

Art. 8.

Il numero complessivo dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, risultante dalla tabella *B* allegata alla legge 17 aprile 1930, n. 421, modificata dall'art. 16, capoverso 1°, della legge 5 giugno 1933, n. 557, nonchè dall'art. 1 del R. decreto 23 aprile 1931, n. 483, resta stabilito in 252.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, o con questo incompatibili.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 1836.

Autorizzazione ad accettare la donazione della collezione di curiosità ed opere d'arte fatta allo Stato dalla signora Enrichetta Tower vedova Wurts.

N. 1836. R. decreto 11 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Governo del Re viene autorizzato ad accettare in nome e per conto del Demanio dello Stato il legato fatto dalla signora Enrichetta Tower vedova Wurts della collezione del defunto marito di curiosità e di opere d'arte esistenti nella sua abitazione in Roma nel Palazzo Antici Mattei da collocarsi in alcune sale del Palazzo Chigi o Palazzo di Venezia perchè possa essere tenuta unita, nonchè della somma di cinquantamila dollari da investirsi, impiegandone la rendita nella custodia e nella manutenzione della collezione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1934 Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1933.

Diniego della registrazione della specialità medicinale denominata « Mestrualina Rachelle ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta la domanda del 15 maggio 1928-VI, dell'ostetrica Antonietta Rachelle, esercente in Napoli, piazza Vanvitelli n. 5, diretta ad ottenere la registrazione della specialità

medicinale denominata « Mestrualina Rachelle » alla cui produzione provvede l'officina farmaceutica Dompè Adami, con sede in Milano, via S. Martino, 12;

Ritenuto che alla specialità medicinale suindicata composta di:

estratto fluido di idrast. Can. cg. 20,
estratto fluido di hamamelis verginiana cg. 20,
estratto fluido di viburnium prunifolium cg. 20,
estratto fluido di capelvenere cg. 40,
ferro ridotto dall'idrogeno cg. 2,
estratto e polvere inerte q. b. per una pillola,

vengono fra l'altro attribuite nello stampato illustrativo le seguenti proprietà: « Provoca il meccanismo biogenetico della mestruazione »; « di sicuro effetto senza danno alcuno »; « quando sorge imperioso il bisogno di far ritornare il flusso mestruale »;

Ritenuto che i componenti della « Mestrualina Rachelle » esplicano, complessivamente, a dosi terapeutiche, un'azione vaso costrittrice ed emostatica generale e tale azione viene esercitata anche sull'utero; che il componente « Viburnium prunifolium » possiede, pure, un potere sedativo ed antispasmodico, motivo per cui detti componenti non possono provocare, a differenza di quanto è detto nel foglio illustrativo, « il meccanismo biogenetico della mestruazione », nè si può ritenere l'uso della mestrualina « di sicuro effetto e sempre senza danno »;

Ritenuto, pertanto, che i componenti la « Mestrualina » non possiedono, nè singolarmente nè complessivamente, le proprietà terapeutiche che vengono ad essi attribuite;

Ritenuto che nel caso ricorre l'applicazione del disposto dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Visti il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, ed il relativo regolamento approvato con R. dereto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentita la Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione a tutti gli effetti del citato Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, della specialità medicinale denominata « Mestrualina Rachelle » di cui alla domanda 15 gennaio 1928 avanzata dall'ostetrica Antonietta Rachelle, esercente in Napoli, piazza Vanvitelli, 5, quale proprietaria della specialità prodotta presso l'Officina farmaceutica Dompè Adami con sede in Milano, via S. Martino, 12.

I Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli, il Commissario speciale per l'Agro Pontino con sede a Littoria, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi alla ditta proprietaria a mezzo dell'Alto Commissario di Napoli ed alla ditta produttrice a mezzo del prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1626)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1933.

Istituzione della Scuola convitto professionale per infermiere annessa ai Regi spedali riuniti di Santa Maria della Scala di Siena.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta dal rettore dei Regi spedali riuniti di Santa Maria della Scala di Siena, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso gli Spedali stessi una Scuola-convitto professionale per infermiere, nonchè il riconoscimento della capacità giuridica della Scuola medesima, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

È autorizzata l'istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere, annessa ai Regi spedali riuniti di Santa Maria della Scala di Siena, ed è riconosciuta alla medesima la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Siena.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: SOLMI.

(1627)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1934.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente l'esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali aventi determinate caratteristiche impiegati nell'azionamento di motori agricoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1574;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1258;

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1931;

Determina:

Art. 1.

L'importazione dei residui della distillazione di oli minerali, non atti a servire per l'illuminazione nè come materia lubrificante per macchine, di color paglierino, con densità da

0,850 a 0,880, alla temperatura di 15°, in esenzione da dazio e da tassa di vendita, ai sensi del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, è consentita soltanto per i residui aventi le dette caratteristiche che vengono colorati col « bleu sudan G. », in modo che in ogni quintale di carburante siano contenuti 10 grammi di sostanza colorante.

Nessun carburante comunque colorato in bleu può essere venduto o adoperato se non vengono ottemperate le disposizioni del presente decreto.

Potrà eventualmente essere ammesso anche altro colorante con la denominazione e nelle proporzioni di miscela da stabilirsi.

Art. 2.

Il prelevamento e l'uso dei residui di cui si tratta è subordinato all'osservanza di tutte le formalità e cautele stabilite dal decreto Ministeriale 21 settembre 1931, per il prelevamento e l'uso del petrolio agricolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(1692)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1934.

Aliquote della tassa di licenza per la importazione di talune merci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 794, che impone un diritto di licenza sui permessi di importazione per merci contingentate che si importano nel Regno da determinati Paesi;

Determina:

Art. 1.

La riscossione del diritto di licenza previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 794, per l'importazione in base a permesso ministeriale, in deroga ai divieti, entro determinati contingenti, di merci originarie da Paesi che sottopongono ad analogo tributo i prodotti italiani, sarà effettuata, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, in base alle aliquote risultanti dalla tabella seguente, che sostituiscono quelle portate dall'art. 1 del decreto Ministeriale 8 luglio 1933.

Numero della tariffa doganale	MERCE	Unità di misura	Lire
33	Pesci freschi, anche congelati	quint.	200
183, 184, 185	Filati di cotone (non preparati per la vendita al minuto)	»	400
187	Filati di cotone, preparati per la vendita al minuto	»	600
204	Pizzi di cotone	»	1.500
218 al 221, 223, 224	Tessuti di lana	»	2.000
403	Macchine utensili	»	300
591 *b*, *c* 591-bis *b*	Lavori di vetro e di cristallo	»	150
613 *b*/2, *b*/3 615 *a*/2, *b*	Mobili di legno e loro parti, con sculture, ecc.	»	200
662	Profumerie	»	1.500
663 *a*	Sapone comune	»	60
663 *b*	Sapone profumato	»	200
803 *a*	Colla forte	»	25
808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate	»	1.000
809 *a*, *b*, *c*, *d*/2	Pelli conciate senza pelo (escluse quelle di agnello e di agnellone e le bazzane per fodere)	»	100
825	Lavori da pellicciaio, non nominati	chilogr.	50
847-848	Carta e cartoni	quint.	20
854	Lavori di carta e di cartone, non nominati	»	100
ex 893 *b*	Cappelli da donna, guarniti	ciascuno	50
907	Fiori finti	chilogr.	50
911	Mercerie	quint.	500
912-913	Balocchi e bambole	»	1.000

Art. 2.

Le nuove aliquote sono applicabili anche alle merci la cui importazione si effettui in base a permessi di data anteriore a quella della attuazione del presente decreto, nonchè alle merci dichiarate per importazione e verificate anteriormente alla data medesima le quali non siano state asportate dagli spazi doganali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

(1691)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1933.
Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Trieste per l'anno 1934-XII.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Trieste approvato con decreto Ministeriale 16 maggio 1930-VIII;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trieste e dell'Istituto di emissione in ordine alla costituzione per l'anno 1934-XII della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1934-XII la Deputazione della Borsa merci di Trieste è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Valmarin cav. Enrico, delegato governativo;

Designati dall'Istituto di emissione:

2. Lucatelli cav. uff. Carmine,
3. Schoenfeld comm. Alfredo;

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

4. Hecht Stefano,
5. Moravia Cesare,
6. Oblath cav. Emilio,
7. Viterbo Umberto;

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Gianfrè cav. uff. Umberto,
2. Grioni Giacomo,
3. Venezian cav. Felice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1625)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1934.
Divieto di importazione per talune merci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;

Determina:

Art. 1.

Alle merci indicate nella tabella A « merci di vietata importazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	
118	— Olive fresche.
152	— Filati di lino, semplici; greggi, lisciviati o imbianchiti, tinti.
160	— Tessuti di lino.
407	— Macchine agrarie.
409	— Macchine per la fabbricazione della carta e dei cartoni.
411	— Macchine per legare e rilegare i libri e i registri.
412	— Macchine per le industrie grafiche, escluse quelle per fondere caratteri e comporre.
564-*bis*	— Carbone coke.
672 *i*	— Acido nitrico.
803 *b*	— Colla di pesce, vera o falsa (gelatina).
824	— Tavole, sacchi, bandine o mappette, croci, tappeti, coperte e soppedanei, di pelli conce col pelo.
894 *a*	— Berretti di feltro, di maglia, di velluto o di altro tessuto, senza guarnizioni o soltanto foderati.
896	— Pettini e forcelle da testa.
923	— Lieviti.
924	— Semi non oleosi.
938 *b*	— Budella salate.

Art. 2.

Alla voce « macchine utensili non automatiche » del peso di più di uno fino a dieci quintali, della voce 403 a/4 » portata dall'art. 1 del decreto Ministeriale 8 luglio 1933, è sostituita la seguente:

« voce 403 — macchine utensili ».

Art. 3.

Per l'applicazione dei divieti di cui ai precedenti articoli resta fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, nei riguardi dei Paesi con i quali la deroga ai divieti sia stabilita con trattati di commercio, accordi e convenzioni commerciali e di quelli che in via autonoma non applicano misure restrittive alla importazione dei prodotti italiani nei rispettivi territori.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(1690)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1129.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Miloch di Andrea, nato a Muggia il 24 giugno 1876 e residente a Viar, 270, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Miloch nata Fontanot di Nazario, nata il 29 luglio 1878, moglie;
2. Ettore di Giuseppe, nato il 26 giugno 1904, figlio;
3. Elisabetta di Giuseppe, nata il 5 febbraio 1907, figlia;
4. Nicolina di Giuseppe, nata il 5 febbraio 1907, figlia;
5. Ida di Giuseppe, nata il 23 novembre 1908, figlia;
6. Giovanna di Giuseppe, nata il 20 gennaio 1911, figlia;
7. Anteo di Giuseppe, nato il 24 febbraio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(61)

N. 11419-1130.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 9 dicembre 1869 e residente a Viar, 274, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Miloch di Gasparo, nata il 6 aprile 1871, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 12 marzo 1900, figlio;
3. Giuseppe di Antonio, nato l'11 gennaio 1902, figlio;
4. Maria di Antonio, nata il 4 giugno 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(62)

N. 11419-1254.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maddalena Demarchi di Giov. Batt. ved. Pangher, nata a Muggia il 19 luglio 1873 e residente a Muggia, 35, è restituito nella forma italiana di « Pangaro ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bernardo fu Eugenio, nato il 9 settembre 1899, figlio;
2. Giov. Batt. fu Eugenio, nato il 5 marzo 1901, figlio;
3. Ezio fu Eugenio, nato il 23 dicembre 1902, figlio;
4. Luigia fu Eugenio, nato il 3 febbraio 1905, figlia;
5. Norma fu Eugenio, nato il 4 novembre 1906, figlia;
6. Giuseppe fu Eugenio, nato il 30 aprile 1909, figlio;
7. Maria fu Nicolò, nata il 28 marzo 1857, zia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(76)

N. 11419-1255.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pangher fu Pietro, nato a Muggia il 21 novembre 1889 e residente a Muggia, 212, è restituito nella forma italiana di « Pangaro ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(77)

N. 11419-1256.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pangher fu Pietro, nato a Muggia il 14 dicembre 1899 e residente a Muggia, 252, è restituito nella forma italiana di « Pangaro ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elvira Pangher nata Steffè di Antonio, nata l'8 settembre 1904, moglie;
2. Sergio di Giovanni, nato il 4 settembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(78)

N. 11419-1134.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Miloch di Pietro, nato a Muggia il 30 giugno 1876 e residente a Crevatini, 90, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Novel di Giuseppe, nata il 23 febbraio 1880, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 23 ottobre 1905, figlio;
3. Pietro di Antonio, nato il 19 settembre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(79)

N. 11419-1135.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Miloch di Domenico, nato a Muggia il 12 aprile 1874 e residente a Barisoni, 253, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Miloch nata Fait di Giorgio, nata il 24 aprile 1877, moglie;
2. Giovanni di Antonio, nato il 23 giugno 1902, figlio;
3. Amabile di Giorgio, nato il 22 dicembre 1906, figlia;
4. Anna di Giorgio, nata il 23 luglio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(80)

N. 11419-1136.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Miloch di Giacomo, nato a Muggia il 3 luglio 1895 e residente a Stramare, 607, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angelina Miloch nata Apollonio di Giovanni, nata il 9 marzo 1896, moglie;
2. Giacomo di Antonio, nato il 2 dicembre 1914, figlio;
3. Guido di Antonio, nato il 19 giugno 1918, figlio;
4. Evelina di Antonio, nata il 1° aprile 1920, figlia;
5. Carmela di Antonio, nata il 16 luglio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(81)

N. 11419-1137.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 31 dicembre 1878 e residente ad Albaro, 51, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Miloch nata Peciarich di Giuseppe, nata il 1° dicembre 1882, moglie;
2. Ignazio di Antonio, nato il 17 novembre 1904, figlio;
3. Olga fu Nazario, nata il 2 giugno 1905, figliastra;
4. Bogomila fu Nazario, nata il 28 agosto 1907, figliastra;
5. Valentino fu Nazario, nato il 15 gennaio 1911, figliastro;
6. Filippo di Antonio, nato il 21 maggio 1915, figlio;
7. Ortenzio di Antonio, nato il 9 aprile 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(82)

N. 11419-1139.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 26 gennaio 1886 e residente a Grisa, 523, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Tarlao di Napoleone, nata il 26 gennaio 1886, moglie;
2. Norina di Antonio, nata il 22 novembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(83)

N. 11419-1140.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Milloch di Giuseppe, nato a Muggia il 18 luglio 1869 e residente a Ligon, 166, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Milloch nata Colombin di Antonio, nata il 7 giugno 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(84)

N. 11419-1141.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Miloch di Giuseppe, nato a Muggia il 13 aprile 1886 e residente M. Vecchia, 433, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Miloch nata Mahor di Antonio, nata il 16 novembre 1878, moglie;
2. Anna di Antonio, nata il 7 ottobre 1915, figlia:
3. Salvatore di Antonio, nato il 16 maggio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(85)

N. 11419-1144.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Miloch di Sebastiano, nato a Muggia il 13 gennaio 1865 e residente a Viar. 279, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Miloch nata Fontanot di Giovanni, nata il 13 dicembre 1868, moglie;
2. Sebastiano di Antonio, nato il 12 aprile 1888, figlio;
3. Rosalia di Antonio, nata il 15 aprile 1899, figlia;
4. Marcello di Antonio, nato il 16 maggio 1906, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(88)

N. 11419-1145.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miloch di Giuseppe, nato a Muggia il 16 marzo 1889 e residente a Laurano, 217, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria Miloch nata Glavina di Matteo, nata il 14 luglio 1893, moglie;
2. Bruno di Giuseppe, nato il 14 febbraio 1920, figlio;
3. Bruna di Giuseppe, nato il 12 novembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(89)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica integrale del bacino del torrente « Uso », in provincia di Forlì.

Con decreto Ministeriale 30 dicembre 1933, n. 5599, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio per la bonifica integrale del bacino del torrente « Uso », ricadente del comprensorio della media e bassa collina Forlivese, in provincia di Forlì.

(1676)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 49 — Numero del certificato provvisorio: 2968 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Di Benedetto Giuseppe fu Michele da Vastogirardi — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 50 — Numero del certificato provvisorio: 7469 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Fascetti Francesco — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 51 — Numero del certificato provvisorio: 2876 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio d' emissione: Grosseto — Intestazione: Balocchi Angelo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 53 — Numero del certificato provvisorio: 25814 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1º febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Gottardi Arcangelo fu Pietro — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 54 — Numero del certificato provvisorio: 3209 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Bocelli Giuseppe — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 6219 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Diacci Sperindio fu Giovanni — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 5158 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Giordano Francesco di Antonio - Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 3239 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Ciapanna Giacomo di Alessandro da S. Benedetto del Tronto — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 59 — Numero del certificato provvisorio: 209 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Raffaeli Antonio fu Pacifico — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 60 — Numero del certificato provvisorio: 24677 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Portanova Vincenzo fu Nicola da Pisciano (Salerno) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 61 — Numero del certificato provvisorio: 1382 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Pichi Angelo — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6172)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 10.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.17
Inghilterra (Sterlina)	62.03
Francia (Franco)	74.575
Svizzera (Franco)	369 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.652
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.175
Cecoslovacchia (Corona)	56.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.785
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.562
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.13
Olanda (Fiorino)	7.69
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157.60
Svezia (Corona)	3.22
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50% (1906)	90.575
Id 3.50% (1902)	89.925
Id. 3% lordo	66.80
Consolidato 5%	96.35
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.425
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.10
Id. Id. Id 1940	105.90
Id Id. Id 1941	105.975
Obbligazioni Venezie 3,50%	93.525

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Verona.

Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificate dal R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso per titoli e per esami, al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Verona con lo stipendio iniziale di L. 21.120 annue, al netto della riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nonchè al lordo delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza, aumentabile a norma dell'art. 53 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e pagabile in mensilità posticipate.

Gli esami saranno tenuti in luogo ed epoca da stabilire dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), e consisteranno nella prova di una pubblica conferenza e in un prova pratica.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e alla data del presente bando siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricoli coloniali, ricoprendovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data predetta.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, e quella del domicilio, a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, saranno allegati i seguenti documenti:

a) certificato o atto di nascita o estratto dell'atto stesso, legalizzato dalla competente Autorità giudiziaria;

b) stato di servizio militare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito definitivo di leva debitamente vistato dalla Commissione provinciale di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non siano stati chiamati alle armi. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, in reparti combattenti e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi.

Gli orfani di guerra, i figli d'invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale ed i coniugati dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di loro abituale residenza;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure in copia, rilasciata da un pubblico notaio e legalizzata, ove sia destinata fuori del distretto notarile, dall'Autorità giudiziaria competente, o certificato debitamente rilasciato dalla segreteria dell'Istituto ove il candidato ha conseguita la laurea; e certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato della Direzione della Cattedra ambulante di agricoltura, della Direzione dei servizi tecnici agricoli coloniali, vistato dal presidente della Cattedra o dall'Autorità competente dei predetti servizi, da cui risulti il prescritto servizio del concorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti e dell'attività in genere spiegata dal concorrente, nel campo agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda;

g) certificato rilasciato dal segretario federale del P. N. F. della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante la di lui iscrizione al Partito, con indicazione della data di iscrizione.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse.

Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni nè di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del con-

corso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari. Non saranno accettati, dopo la data predetta, documenti o pubblicazioni o parte di essi.

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considerazione.

Coloro che già hanno presentato domanda, corredata dei prescritti documenti e di titoli, per partecipare al concorso bandito per direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Catanzaro potranno limitarsi a far pervenire la domanda di ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo nella quale sarà fatto riferimento ai domucenti ed ai titoli presentati precedentemente. Alla domanda stessa dovrà essere allegato l'elenco dei documenti e dei titoli in duplice copia.

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti dell'epoca fissata per le prove di esami.

A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilite, a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e dei figli d'invalidi di guerra dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le preferenze stabilite dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, in favore degli invalidi per la causa nazionale nonchè quelle stabilite dalla legge 6 giugno 1929, n. 1024, in favore dei coniugati.

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti relativi non siano stati approvati dal Ministero. Il vincitore sarà assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo di prova di tre anni, trascorso il quale potrà acquistare la stabilità.

Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare il posto, nella sede della Cattedra, entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento della Cattedra, a tutte le altre disposizioni che verranno stabilite per il miglior funzionamento dell'ente.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, ovvero rinunci al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dall'approvazione ministeriale degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Roma, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1679)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a 39 posti di vice revisore (gruppo B).

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Viste le leggi 14 agosto 1862, n. 800, e 3 aprile 1933, n. 255;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, ed i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554, e 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire, durante l'anno 1934-XII, pubblici concorsi per le ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 8 gennaio 1934 che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera di revisione della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 39 posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti (gruppo *B*).

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 34° ed essere in possesso di uno dei titoli di studio riconosciuti idonei per l'ammissione nelle carriere del gruppo *B* delle Amministrazioni statali.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 ed è portato ad anni 43 per i concorrenti mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi indicati nei precedenti commi, una proroga pari al tempo durante il quale anteriormente al 28 ottobre 1922, essi appartennero al Partito.

Non si applica nessun limite massimo di età per i concorrenti che eventualmente appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o che, come dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, prestino effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 5, dovrà essere presentata al Segretario generale della Corte dei conti nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita,

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato, rilasciato dal competente segretario federale, comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data dell'iscrizione stessa;

f) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, munita del visto dell'autorità comunale e di quella sanitaria che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità ai servizi di istituto.

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, *Giornale militare* del 1922.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ed i figli dei cittadini morti od invalidi per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

i) titolo di studio in originale o copia autentica;

l) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole)

Art. 5.

Tutti i documenti di cui al precedente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), *h*) ed *i*) dell'art. 4 insieme alla copia dello stato matricolare rilasciata dal competente ufficio del personale.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 7.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di tre prove scritte ed una orale, che verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Le date delle prove saranno stabilite con successivo provvedimento.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di due primi referendari o referendari della Corte stessa, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°, di un professore di matematica o di ragioneria di istituto medio di 2° grado, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal Presidente.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 10.

Con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà approvata la graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei, con la classificazione ottenuta.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 11

I vincitori del concorso saranno nominati vice revisori in prova con l'assegno lordo mensile di L. 700, previa la riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e con l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Roma, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII

Il Presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME.

PROVE SCRITTE.

1. — Nozioni di diritto pubblico (costituzionale, amministrativo e corporativo) e di diritto privato (civile e commerciale).

2. — Nozioni sulla Corte dei conti e sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

3. — Prova pratica su una delle seguenti materie a scelta del candidato:

a) aritmetica e algebra elementare fino alle equazioni di secondo grado ad una incognita, incluse;

b) computisteria; ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

PROVA ORALE.

1. — Le materie delle prove scritte.

2. — Nozioni di economia politica, di scienza delle finanze e di statistica.

Roma, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII

Il Presidente: GASPERINI.

(1694)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a 4 posti di alunno d'ordine (gruppo C).

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Viste le leggi 14 agosto 1862, n. 800, e 3 aprile 1933, n. 255;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554, e 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire, durante l'anno 1934-XII, pubblici concorsi per le ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 8 gennaio 1934-XII, che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera d'ordine della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 4 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti (gruppo C).

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non superato il 29°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed è portato ad anni 43 per i concorrenti mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista e per gli ex combattenti decorati al valor militare.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi indicati nei precedenti commi, una proroga pari al tempo durante il quale, anteriormente al 28 ottobre 1922, essi appartennero al Partito.

Non si applica nessun limite massimo di età per i concorrenti che eventualmente appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o che, come dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, prestino effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 5, dovrà essere presentata al Segretariato generale della Corte dei conti nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato, rilasciato dal competente segretario federale, comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data dell'iscrizione stessa;

f) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato col R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, munita del visto dell'autorità comunale e di quella sanitaria che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità ai servizi di istituto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n 588, *Giornale Militare* del 1922.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ed i figli dei cittadini morti od invalidi per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

i) diploma, in originale o copia autentica, di licenza di scuola media inferiore, o titolo equipollente;

l) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole).

Art. 5.

Tutti i documenti di cui al precedente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nella affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), *h*) e *i*) dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 7.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di due prove scritte ed una orale, che verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Le date delle prove saranno stabilite con successivo provvedimento.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di un primo referendario e di un referendario della Corte stessa, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal Presidente.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 10.

Con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà approvata la graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei, con la classificazione ottenuta.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova con l'assegno lordo mensile di L. 425, previa la riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e con l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Roma, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII

Il Presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME.

PROVE SCRITTE.

1. — Componimento d'italiano.
2. — Risoluzione di un problema d'aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le due prove serviranno anche come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.
3. — Ordinamento della Corte dei conti.
4. — Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio
5. — Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII

Il Presidente: GASPERINI.

(1693)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a tre posti di console di 1ª classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 col quale sono state emanate le norme transitorie per l'applicazione della legge anzidetta, integrato con decreto Ministeriale 26 agosto 1929;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1928, n. 772, in esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 sopracitato;

Constatata l'urgente necessità, per esigenze dei ruoli e del servizio, di aprire tra i consoli di 2ª classe un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a posti di console di 1ª classe;

Determina:

Art. 1.

E' aperto tra i consoli di 2ª classe, che abbiano i requisiti prescritti, un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a tre posti di console di 1ª classe (grado 6º).

Art. 2.

Le domande per l'ammissione a tale concorso debbono pervenire al Ministero entro 10 giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto notizia ufficiale di esso. Tale domanda, in caso di necessità, sarà fatta per telegrafo.

I candidati eventualmente fuori sede dovranno indicare con precisione dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni relative al concorso.

Art. 3.

L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base ai titoli di cui al regolamento e ad un esame. Questo consisterà nello svolgimento di un tema speciale inerente ad argomenti di servizio, aventi interesse pratico e contemporaneo, e sarà unico per tutti i concorrenti.

Art. 5.

La diramazione del tema sarà fatta all'occorrenza per telegrafo.

Per lo svolgimento di esso è assegnato il termine improrogabile di dieci giorni dalla data in cui il concorrente ha ricevuto la comunicazione del tema stesso.

Nell'inviare al Ministero il tema svolto, i candidati sono tenuti ad unirvi una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoro è opera esclusivamente propria.

Con raccomandata a parte, essi trasmetteranno nello stesso giorno la comunicazione del Ministero contenente il tema e la ricevuta della raccomandata con la quale spediscono il lavoro.

Nel caso che sia possibile spedire al Ministero entro il termine anzidetto il tema svolto e la comunicazione ministeriale di cui sopra a mezzo del corriere diplomatico, terrà luogo della ricevuta di raccomandata una dichiarazione ufficiale.

Art. 6.

Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero con suo giudizio insindacabile, il ritiro dell'esame dovrà considerarsi inidoneità a termini del penultimo comma dell'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo
Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI

(1695)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 8 posti di primo segretario di legazione di 2ª classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 col quale sono state emanate le norme transitorie per l'applicazione della legge anzidetta;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1928, n. 772, in esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 sopracitato;

Constatata l'urgente necessità, per esigenze dei ruoli e del servizio, di aprire tra i consoli di 2ª classe un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a posti di primo segretario di legazione di 2ª classe;

Determina:

Art. 1.

E' aperto tra i consoli di 2ª classe, che abbiano i requisiti prescritti, un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a otto posti di primo segretario di legazione di 2ª classe (grado 7º).

Art. 2.

Le domande per l'ammissione a tale concorso debbono pervenire al Ministero entro 10 giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto notizia ufficiale di esso. Tale domanda, in caso di necessità, sarà fatta per telegrafo.

I candidati eventualmente fuori sede dovranno indicare con precisione dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni relative al concorso.

Art. 3.

L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base ai titoli di cui al regolamento e ad un esame. Questo consisterà nello svolgimento di un tema speciale inerente ad argomenti di servizio, aventi interesse pratico e contemporaneo, e sarà unico per tutti i concorrenti.

Art. 5.

La diramazione del tema sarà fatta all'occorrenza per telegrafo.

Per lo svolgimento di esso è assegnato il termine improrogabile di dieci giorni dalla data in cui il concorrente ha ricevuto la comunicazione del tema stesso.

Nell'inviare al Ministero il tema svolto, i candidati sono tenuti ad unirvi una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoro è opera esclusivamente propria.

Con raccomandata a parte, essi trasmetteranno nello stesso giorno la comunicazione del Ministero contenente il tema e la ricevuta della raccomandata con la quale spediscono il lavoro.

Nel caso che sia possibile spedire al Ministero entro il termine anzidetto il tema svolto e la comunicazione ministeriale di cui sopra a mezzo del corriere diplomatico, terrà luogo della ricevuta di raccomandata una dichiarazione ufficiale.

Art. 6.

Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame dovrà considerarsi inidoneità a termini del penultimo comma dell'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo
Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI

(1696)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.